

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n.11/23

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre, in video e audio collegamento, mediante piattaforma Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Franco Massi	Relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo presentato da AIKOA Racing s.r.l. - reclamo avverso decisione n. 14 in data 16 settembre 2023 assunta dai CC.SS. dell'Autodromo Nazionale di Monza (Campionato TCR Italy – Gara n. 1), pronuncia la seguente

SENTENZA

Fatto

1. Simone Giglio in qualità di legale rappresentante di AIKOA Racing s.r.l., difeso dall'Avvocato Marco Baroncini del Foro di Milano, propone reclamo avverso la decisione assunta dal Collegio dei Commissari Sportivi in occasione della Gara 1 del Campionato TCR Italy svoltasi in data 16 settembre 2023 presso l'Autodromo Nazionale di Monza, decisione con la quale è stata irrogata al concorrente Franco Girolami (pilota dell'autovettura n. 72) la sanzione della penalità di 5 secondi da sommare alla classifica della stessa Gara 1, così determinandone la retrocessione dal primo posto in graduatoria alla nona posizione. La penalità è stata comminata con la motivazione *“il concorrente n. 72 supera la vettura n. 27 in regime di doppia bandiera gialla”*, facendo riferimento al report del Direttore di Prova Permanente redatto in pari data, dal quale emerge che il concorrente n. 72, al giro n. 10 – settore T1 (Variante del Rettifilo) *“sorpassa la vettura n. 27 in regime di doppia bandiera gialla”*.

2. Il provvedimento sanzionatorio viene impugnato e contestato sotto vari profili, innanzitutto sotto quello fattuale, evidenziando che la manovra contestata non è mai stata effettuata dal reclamante: a riprova di tale circostanza si allegano al reclamo diversi video e fotogrammi attestanti la posizione delle due autovetture *de quibus* nel corso della gara (giro 9 e giro 10), nonché la tabella (c.d. “contagiri”) relativa alla posizione delle varie autovetture partecipanti alla competizione nel corso dell'intera gara. Il reclamante conclude chiedendo l'annullamento della decisione, previa acquisizione - qualora ritenuto utile – dei dati di gara relativi alla telemetria delle due medesime autovetture.

3. La Procura federale, nelle sue conclusioni, evidenzia invece come *“da tutte le immagini si evince chiaramente che la vettura n. 27 è davanti alla vettura n. 72 nel momento del passaggio “in linea” con la prima esposizione della doppia bandiera gialla e dette bandiere sono esposte dai commissari di percorso su più punti del circuito”*.



4. Le parti, ascoltate all'udienza del 27 ottobre 2023, hanno confermato e ribadito le rispettive tesi esposte in atti

Diritto

Il *thema disputandum* sottoposto a questo Giudice di Appello si restringe alla questione di fatto relativa all'avvenuta effettuazione (o meno) di un sorpasso in regime di doppia bandiera gialla.

Dall'esame della documentazione agli atti, in particolar modo del video denominato "sorpasso live tv" ed allegato al reclamo, sembra abbastanza evidente – pur tenendo conto del rischio di eventuale erronea percezione in prospettiva, rischio che però si affievolisce rapidamente con lo scorrere delle immagini – che la vettura n. 72 fosse davanti alla vettura n. 27 fin dal termine del nono giro e all'inizio del decimo giro. A conferma di ciò, la tabella delle posizioni in gara "giro dopo giro", pure allegata in atti, appalesa in maniera incontrastabile la prima posizione della vettura n. 72 a partire dal nono giro e fino al dodicesimo, cioè fino alla conclusione della gara. Anche nel *frame video* relativo alle ore 13:19:01 della stessa gara in questione, cioè allorquando inizia lo sbandieramento da parte dei commissari di percorso, la vettura n. 72 sembra comunque davanti alla n. 27, circostanza confermata anche dalla tabella delle posizioni in *real time*.

Ordunque, se il sorpasso sanzionato – come da report del Direttore di Prova Permanente – è avvenuto alla Variante del Rettifilo, significherebbe che la vettura n. 27 aveva a sua volta già sorpassato la n. 72 nel breve tratto che separa la linea del traguardo dalla medesima Variante, il che non si evince assolutamente dalle immagini di gara acquisite agli atti.

Le due vetture, piuttosto, possono aver marciato per un breve lasso (di tempo e di spazio) sostanzialmente appaiate sul rettilineo dell'arrivo, fermo restando che inconfutabilmente la vettura n. 72 era davanti alla n. 27 tanto al termine del nono giro (come da citata tabella) quanto all'uscita della Variante del Rettifilo (come da immagini più volte visionate dal Collegio). Non risulta, pertanto, alcun sorpasso effettuato, né prima (della n. 27 sulla n. 72) né dopo (viceversa).

Per le ragioni esposte, prescindendo dall'esame di ogni ulteriore questione di diritto posta in merito alla tipologia di sanzione irrogata, il reclamo va accolto per insussistenza del fatto addebitato e la decisione dei Commissari Sportivi annullata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo e per l'effetto annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale versato.

Così deciso, in videoconferenza, il 27.10.2023

Il Relatore

Pres. F. Massi

Il Presidente

Pres. C. Zucchelli